

Parti

Ricorrente: Município de Palmela

Convenuto: Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) — Divisão de Gestão de Contraordenações

Dispositivo

L'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 83/189/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, come modificata dall'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea, nonché l'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, come modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, devono essere interpretati nel senso che la sanzione di inopponibilità di una regola tecnica non notificata, come l'articolo 16, paragrafi 1 e 2, del Regulamento que estabelece as condições de segurança a observar na localização, implantação, conceção e organização funcional dos espaços de jogo e recreio, respetivamente, equipamento e superfícies de impacto (regolamento che introduce i requisiti di sicurezza da rispettare nell'ubicazione, attuazione, concezione e organizzazione funzionale degli spazi di gioco e ricreazione nonché della relativa attrezzatura e delle superfici impattate), allegato al Decreto-Lei n. 379/97 (decreto legge n. 379/97), del 27 dicembre 1997, come modificato dal Decreto-Lei n. 119/2009 (decreto legge n. 119/2009), del 19 maggio 2009, colpisce unicamente detta regola tecnica e non l'integralità del testo legislativo in cui è contenuta.

(¹) GU C 211 del 13.6.2016.

**Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 9 febbraio 2017 [domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dalla High Court of Justice, Family Division (England and Wales) — Regno Unito] — M.S./P.
S.**

(Causa C-283/16) (¹)

**[Rinvio pregiudiziale — Regolamento (CE) n. 4/2009 — Articolo 41, paragrafo 1 — Riconoscimento
dell'esecuzione delle decisioni e della cooperazione in materia di obbligazioni alimentari — Esecuzione di
una decisione in uno Stato membro — Presentazione della domanda direttamente all'autorità competente
dello Stato membro dell'esecuzione — Normativa nazionale che impone il ricorso all'autorità centrale dello
Stato membro dell'esecuzione]**

(2017/C 104/32)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

High Court of Justice, Family Division (England and Wales)

Parti

Ricorrente: M.S.

Convenuto: P.S.

Dispositivo

1) Le disposizioni del capo IV del regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari, e in particolare l'articolo 41, paragrafo 1, di tale regolamento, devono essere interpretate nel senso che un creditore di alimenti, il quale ha ottenuto una decisione in suo favore in uno Stato membro e che desidera ottenerne l'esecuzione in un altro Stato membro, può presentare la sua domanda direttamente all'autorità competente di quest'ultimo Stato membro, come un giudice specializzato, e non può essere obbligato a presentare la sua domanda a detta autorità per il tramite dell'autorità centrale dello Stato membro dell'esecuzione.

- 2) Gli Stati membri devono garantire la piena efficacia del diritto previsto dall'articolo 41, paragrafo 1, del regolamento n. 4/2009 modificando, se necessario, le loro norme procedurali. In ogni caso, spetta al giudice nazionale applicare le disposizioni di tale articolo 41, paragrafo 1, disapplicando, all'occorrenza, le disposizioni contrarie del diritto nazionale, e, di conseguenza, consentire ad un creditore di alimenti di presentare la sua domanda direttamente dinanzi all'autorità competente dello Stato membro dell'esecuzione, anche qualora il diritto nazionale non lo preveda.

(¹) GU C 279 dell'1.8.2016.

Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 26 gennaio 2017 — d.d. Synergy Hellas Anonymi Emporiki Etaireia Parochis Ypiresion Pliroforikis/Commissione europea

(Causa C-45/16 P) (¹)

[Impugnazione — Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte — Clausola compromissoria — Contratto «Multi-level patient — specific artery and arterogenesis model for outcome prediction, decision support treatment, and virtual hand-on training (ARTreat)», concluso nell'ambito del Settimo programma quadro per azioni di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) — Risoluzione di tale contratto a causa di irregolarità commesse nell'esecuzione di un altro contratto concluso con la Commissione europea — Buona fede — Legittimo affidamento relativo all'insussistenza di una risoluzione]

(2017/C 104/33)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: d.d. Synergy Hellas Anonymi Emporiki Etaireia Parochis Ypiresion Pliroforikis (rappresentante: K. Damis, dikigoros)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentante: R. Lyal, agente)

Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) La d.d. Synergy Hellas Anonymi Emporiki Etaireia Parochis Ypiresion Pliroforikis è condannata alle spese.

(¹) — GU C 98 del 14.3.2016.

Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 24 gennaio 2017 — Carsten René Beul/Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea

(Causa C-53/16 P) (¹)

(Impugnazione — Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte — Ricorso di annullamento — Funzionamento dei mercati finanziari — Requisiti per l'esecuzione della revisione legale dei conti del bilancio d'esercizio e consolidato degli enti di interesse pubblico — Regolamento (UE) n. 537/2014 — Norme per l'organizzazione e la selezione dei revisori legali e delle imprese di revisione contabile da parte degli enti di interesse pubblico — Insussistenza di incidenza individuale — Irricevibilità manifesta)

(2017/C 104/34)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Carsten René Beul (rappresentanti: H.-M. Pott e T. Eckhold, Rechtsanwälte)